



COPIA

COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. 46

Adunanza del 08.05.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 2013-2015.

L'anno **duemilatredici** addì **otto** del mese di **maggio** alle ore **17,30** nella residenza municipale, per riunione di Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1	OGLIARI GIANCARLO	Presente
2	OGLIARI OSVALDO	Presente
3	MAZZINI GIANMARIO	Presente
4	VENTURA PIETRO	Presente
5	BOFFELLI MANUELA	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario comunale **Dr. Massimiliano Alesio**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il **Prof. Giancarlo Ogliari** in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Massimiliano Alesio

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 2013-2015.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 39, comma 1, della Legge 27.12.1997, n. 449 che prevede: *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 2 aprile 1968, n. 482](#)”*.
- l'art. 89, commi 5, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che prevede: *“Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”*.
- l'art. 91, commi 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che prevede: *“Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*.
- l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 che prevede: *“Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento”*.

VISTI:

- l'articolo 1, comma 557 della legge 27.12.2006 n. 296 che prevede: *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali*

- l'art. 76, comma 7 del D.L. 25.06.2008 n. 112¹ che prevede: *“E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o **superiore al 50 per cento** delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato **nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente**. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle **spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento** delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'[articolo 21, comma 3, lettera b\), della legge 5 maggio 2009, n. 42](#); in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale.*

- l'articolo 9, comma 28, del D.L. 31.05.2010 n. 78², che prevede: *“A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli [articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'[articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli [articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'[articolo 70, comma 1, lettera d\) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), e successive modificazioni ed integrazioni, **non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009**. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. **A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione***

¹ Comma modificato dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#) e sostituito dall'[art. 14, comma 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#); per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi il medesimo [art. 14, comma 9, D.L. 78/2010](#). Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'[art. 1, comma 118, L. 13 dicembre 2010, n. 220](#), a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'[art. 20, comma 9, D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 luglio 2011, n. 111](#), dall'[art. 28, comma 11-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#) ed, infine, dall'[art. 4, comma 103, lett. a\), L. 12 novembre 2011, n. 183](#), a decorrere dal 1° gennaio 2012.

² Comma così modificato dalla [legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122](#) e, successivamente, dall'[art. 4, comma 102, lett. a\) e b\), L. 12 novembre 2011, n. 183](#), a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'[art. 6, comma 1, D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#) e l'[art. 1, comma 6-bis, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 febbraio 2012, n. 14](#).

pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

RITENUTO di confermare l'attuale dotazione organica, come di seguito riportata, anche per il triennio 2013,2014,2015:

AREA	ADDETTI
AMMINISTRATIVA	CAT. D = 2 CAT. C = 3 CAT. B = 3
FINANZIARIA	CAT. D = 1 CAT. C = 1
TECNICA	CAT. D = 1 CAT. B = 2

VERIFICATO, ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della Legge 27.12.2011 n.448, che il Revisore del Conto ha provveduto all'accertamento dei documenti di programmazione del fabbisogno di personale confermando il rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 27.12.1997 n. 449;

RITENUTO di approvare la programmazione del fabbisogno di personale relativa al triennio 2013,2014,2015 confermando l'attuale dotazione organica;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, reso dal Responsabile dell'Area Economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267.

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano.

DELIBERA

1. Di approvare il programma triennale di fabbisogno del personale relativa al triennio 2013,2014,2015 confermando l'attuale dotazione organica, riportata in premessa.
2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 33³ del D.Lgs. 30.03.2011 n.165, non si evidenziano situazioni di soprannumero di personale o comunque di eccedenza, in relazione alle specifiche esigenze funzionali od alla situazione finanziaria dell'ente.
3. Di trasmettere, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 7 del CCNL 01.04.1999, copia della presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali ed alla RSU.

Successivamente, con votazione favorevole unanime

DELIBERA

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

³ Art. 33 comma 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. (come modificato dal comma 1 dell'art. 36 della legge 183/2011).

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Prof. Giancarlo Ogliari

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimiliano Alesio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi **dal 21.05.2013 al 04.06.2013**

F.to **Il Messo Comunale**

Addì, 21.05.2013

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimiliano Alesio

PARERI DI COMPETENZA
(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000)

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Massimiliano Alesio

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Loredana Fuschi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco lì, 21.05.2013

Il Segretario Comunale
Dr. Massimiliano Alesio